

STATUTO DELLA FONDAZIONE "UMBRIA FILM COMMISSION"

Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituita la Fondazione "Umbria Film Commission", fondazione di partecipazione, promossa e sostenuta dalla Regione Umbria, dai Comuni di Perugia e Terni e dall' A.N.C.I. Umbria in qualità di Soci Fondatori.

Possono aderire alla Fondazione in qualità di Soci Sostenitori gli Enti Locali, le Camere di Commercio, le Fondazioni bancarie nonché altri soggetti pubblici e privati, anche in forma associata.

La Fondazione ha sede legale in Perugia, Via Mario Angeloni n. 61, presso la sede della Giunta Regionale della Regione Umbria.

Il trasferimento in altra sede nell'ambito della Regione Umbria e la costituzione di sedi operative sono deliberate a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Soci Fondatori, senza obbligo di modifica statutaria.

Art. 2 (Finalità)

La Fondazione *Umbria Film Commission* non ha scopo di lucro e assolve ai seguenti compiti istituzionali:

- a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, la memoria storica e le tradizioni delle comunità dell'Umbria, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale, creando le condizioni per attrarre le produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere;
- b) promuovere attività di coordinamento con altre *Film Commission* italiane e straniere anche per favorire coproduzioni internazionali o interregionali, al fine di promuovere e sostenere la cooperazione nel campo dell'industria del cinema, dell'audiovisivo e delle nuove tecnologie della comunicazione;
- c) sostenere la produzione – o produrre anche direttamente - e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive realizzate nella regione che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza dell'Umbria, concedendo contributi e agevolazioni attraverso l'istituzione di uno o più fondi specifici (*Film Fund*);
- d) promuovere in Umbria iniziative nel settore della produzione cinematografica e televisiva, anche digitale;
- e) sviluppare attività di marketing finalizzate alla promozione del territorio regionale in Italia e all'estero; assicurare, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la formazione delle competenze, la ricerca, lo studio, la sperimentazione; in particolare, provvedere alla costituzione di un centro di ricerca e formazione di eccellenza nel settore audiovisivo, facendo confluire tutte le possibili risorse finanziarie disponibili a tal fine a livello nazionale e comunitario;
- f) interagire con le istituzioni e le amministrazioni competenti (Comuni, Soprintendenze regionali, Uffici demaniali, etc.) al fine di facilitare le procedure di rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e quant'altro si renda necessario alla realizzazione delle produzioni cinematografiche e televisive;

g) presentare le produzioni umbre e le produzioni aventi per location l'Umbria nei festival e partecipare a festival e mercati cinematografici specializzati, nazionali e internazionali per valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio.

La Fondazione, nell'ambito delle sue attività, promuove in particolare iniziative quali:

- sviluppare la capacità di accoglienza alle produzioni da parte dei territori e la sensibilità degli operatori coinvolti nella filiera dell'audiovisivo;
- incentivare e rendere possibile la costituzione di imprese umbre nel settore dell'audiovisivo;
- incrementare i tassi occupazionali nel settore audiovisivo attraverso la realizzazione e/o la promozione di attività formative;
- promuovere la rimozione delle barriere di carattere territoriale e istituzionale, l'auto impresa orientata al lavoro sul campo;
- promuovere l'immagine dell'Umbria come *Location* anche grazie alla costruzione di pacchetti e guide turistiche (cine turismo);
- contribuire alla costruzione di un'identità condivisa della Regione, attraverso il recupero e la valorizzazione della memoria storica e della capacità di analisi del contesto socio-culturale anche tramite la gestione o la consulenza gestionale in materia di conservazione di archivi audiovisivi e mediateche pubbliche;
- agire sui talenti locali mettendoli in rete tra loro e in comunicazione con le principali tendenze artistiche internazionali;
- gestire appositi fondi destinati al settore e derivanti da risorse pubbliche nazionali, regionali, comunitarie e di altri soggetti.

La Fondazione Umbria Film Commission, nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, può svolgere qualsivoglia attività utile al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ispirando la sua attività a criteri di eccellenza, di efficienza e di efficacia, nel rispetto della corretta gestione finanziaria e del pareggio di bilancio.

Art. 3 (Soci Fondatori)

I Soci Fondatori contribuiscono alla dotazione del patrimonio iniziale (Fondo di Dotazione) tramite il versamento di quote, in proporzione alle quali verranno assegnati i voti spettanti agli stessi nell'Assemblea dei Soci Fondatori.

Detti Soci contribuiscono altresì al Fondo di Gestione necessario per garantire il funzionamento della Fondazione secondo quanto previsto all'art. 6 del presente Statuto.

Art.4 (Soci Sostenitori)

L'adesione dei Soci Sostenitori viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata alla successiva all'Assemblea dei Soci Fondatori a seguito di richiesta presentata dall'aspirante Socio al Presidente della Fondazione.

Ogni Socio Sostenitore, all'atto dell'adesione, si impegna a garantire il versamento del contributo minimo annuo di cui all'art. 6 del presente Statuto, necessario al funzionamento della Fondazione.

In caso di apporti non pecuniari, la relativa valorizzazione viene effettuata dal Direttore che, opportunamente motivata e giustificata, la sottopone per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione

Il mancato versamento del contributo al fondo di gestione nei termini fissati dal Direttore costituisce giusta causa di esclusione del Socio da deliberarsi ai sensi del successivo art. 7.

I Soci Sostenitori nominano congiuntamente due loro rappresentanti che partecipano all'Assemblea dei Soci Fondatori senza diritto di voto.

Art. 5

(Quote di partecipazione al Fondo di Dotazione)

La Regione Umbria e gli altri soggetti pubblici fondatori concorrono alla costituzione della Fondazione *Umbria Film Commission* con un contributo iniziale che costituisce il Fondo di Dotazione e con il versamento del contributo annuo destinato al Fondo di Gestione.

La Regione Umbria concorre alla costituzione della Fondazione con il contributo iniziale di € 30.000, pari al 60% del fondo di dotazione stabilito in € 50.000.

Analogamente, il Comune di Perugia concorre con una quota pari al 18% del Fondo di Dotazione per un importo di € 9.000,00, Il Comune di Terni una quota pari al 12% del Fondo di Dotazione per un importo di € 6.000,00 e l'ANCI Umbria una quota pari al 10% del Fondo di Dotazione per un importo di € 5.000,00.

Il Fondo di Dotazione può essere implementato successivamente, mantenendo le proporzioni iniziali.

Art. 6

(Quote di contribuzione annuali al Fondo di gestione)

I Soci Fondatori contribuiscono annualmente al Fondo di Gestione nel seguente modo:

- la Regione Umbria, sulla base del piano di azioni riguardanti l'attività da realizzare e comunque in modo da garantire la funzionalità della Fondazione, stabilisce con proprio atto la propria quota, sulla base del Bilancio di previsione/Conto consuntivo della stessa riferito all'anno precedente;

- i Comuni di Perugia e Terni versano una quota annua di € 0,20 per abitante sulla base del numero di abitanti indicato dall'ultimo censimento;

- l'ANCI Umbria versa una quota annua fissa di € 10.000,00 . Il contributo al Fondo di Gestione di ANCI Umbria può consistere in una prestazione non pecuniaria che va a ridurre in misura corrispondente il relativo contributo annuo al fondo di gestione. Detto apporto deve essere riconducibile ad una delle seguenti voci: spese per il personale e/o spese per consulenze tecnico/specialistiche.

Gli Enti Locali Soci Sostenitori contribuiscono annualmente al Fondo di gestione nel seguente modo, sulla base del numero di abitanti indicato dall'ultimo censimento:

- enti con un numero di abitanti inferiore a 10.000 versano una quota annua di € 0,10 per abitante;

- enti con un numero di abitanti superiore 10.000 versano una quota annua di € 0,15 per abitante;

I Soci Sostenitori diversi dagli Enti Locali contribuiscono al Fondo di Gestione secondo le modalità e gli importi previsti da apposita delibera annuale del Consiglio di Amministrazione .

I Soci Fondatori devono altresì adottare annualmente i provvedimenti di impegno e liquidazione della quota di partecipazione al Fondo di Gestione entro 45 giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio di previsione.

Eventuali modifiche dell'ammontare delle quote annue per abitante a valere per l'anno successivo saranno deliberate unanimemente dall'Assemblea dei Soci Fondatori, sentita la Conferenza dei soci.

Art. 7
(Recesso ed Esclusione)

Il recesso dei Soci Sostenitori va comunicato formalmente con pec o con raccomandata a.r. da inviare presso la sede della Fondazione entro il 30 giugno di ogni anno. Il recesso ha efficacia dall'anno successivo alla sua comunicazione.

Art. 8
(Patrimonio e Entrate)

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal Fondo di Dotazione iniziale;
- dai beni immobili, mobili, ivi comprese interessenze e partecipazioni in società, consorzi o imprese aventi scopi analoghi, affini o in qualunque modo connessi con le finalità istituzionali della Fondazione a qualsiasi titolo pervenute;
- da elargizioni, contributi, donazioni, lasciti, eredità e da quant'altro pervenga alla Fondazione per atto di liberalità ad opera di terzi;

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- quote annuali versate al Fondo di Gestione dai Soci;
- entrate derivanti dalla partecipazione diretta a progetti comunitari e/o nazionali;
- proventi derivanti da qualsiasi iniziativa svolta dalla Fondazione;
- elargizioni a qualsiasi titolo pervenute, anche una tantum, che non danno diritto a diventare Soci;

Il patrimonio e i contributi ed elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione e la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 9
(Divieto di distribuzione degli utili)

Durante la vita della Fondazione è vietato distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione indicati all'art. 2 del presente statuto.

Art. 10
(Organi)

Gli organi della Fondazione sono:

- la Conferenza dei Soci
- l'Assemblea dei Soci Fondatori
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- il Direttore

- il Revisore dei Conti

Art. 11 (Conferenza dei Soci)

La Conferenza dei Soci è composta da un rappresentante per ciascun Socio .

Ogni Socio interviene alla Conferenza mediante il proprio legale rappresentante o mediante un delegato provvisto di delega scritta.

Ciascun Socio ha diritto a un voto.

Le sedute sono valide:

- a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei di Soci ;
- b) in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 dei soci .

Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione della Conferenza è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata, p.e.c, o altro mezzo idoneo ad attestarne la ricevuta, inviata ai legali rappresentanti dei Soci almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare ed essere corredata dai documenti utili per la deliberazione.

La Conferenza è presieduta dal Presidente della Fondazione, che nomina un Segretario verbalizzante.

La Conferenza ha funzioni consultive e propositive le cui modalità saranno definite da un apposito regolamento approvato dalla Conferenza medesima.

I pareri hanno una funzione di mero indirizzo non vincolante sull'operato degli altri organi mentre le proposte devono essere obbligatoriamente inserite dal Presidente nell'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 (Assemblea dei Soci Fondatori)

L'Assemblea dei Soci Fondatori è costituita dai Soci Fondatori e dai due rappresentanti dei Soci Sostenitori, questi ultimi senza diritto di voto.

Ogni Socio Fondatore interviene all'Assemblea mediante il proprio legale rappresentante o mediante un delegato provvisto di delega scritta.

Ciascun Socio Fondatore ha diritto ad una percentuale di voti proporzionale alla quota versata all'atto della costituzione del Fondo di Dotazione, pertanto:

- la Regione Umbria detiene una quota pari al 60% dei voti;
- il Comune di Perugia detiene una quota pari al 18% dei voti;
- il Comune di Terni detiene una quota pari al 12% dei voti;
- Anci Umbria detiene una quota pari al 10% dei voti;

Le sedute sono valide:

- in prima convocazione, con la presenza di un numero minimo di tre Soci Fondatori che rappresenti almeno l'80% del totale delle quote di adesione;
- in seconda convocazione, con la presenza di un numero minimo di Soci Fondatori che rappresenti almeno il 61% del totale delle quote di adesione.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza delle quote.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata, p.e.c., o altro mezzo idoneo ad attestarne la ricevuta, inviata ai legali rappresentanti dei Soci almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

L'Assemblea dei Soci Fondatori è presieduta dal Presidente della Fondazione che nomina un Segretario verbalizzante.

L'Assemblea dei Soci Fondatori si riunisce almeno due volte l'anno.

In particolare l'Assemblea dei soci Fondatori :

- a) nomina il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste al successivo art. 13;
- b) elegge il Presidente della Fondazione su designazione diretta della Regione Umbria;
- c) approva il bilancio preventivo che comprende anche il piano annuale di attività relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno;
- d) delibera sugli atti straordinari non contenuti nel piano annuale di attività;
- e) approva il bilancio consuntivo;
- f) nomina il revisore dei conti;

Le deliberazioni di cui ai punti c, d, e del presente articolo sono assunte previa parere obbligatorio della Conferenza dei Soci di cui al precedente art. 11;

In assenza di ragioni impeditive, le riunioni dell'Assemblea dei soci fondatori sono validamente tenute anche in modalità telematica, purché risultino garantiti: l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e la possibilità di poter visionare e ricevere la documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi tali requisiti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art.13 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, di cui due su designazione diretta della Giunta della Regione Umbria, tra cui il Presidente, uno su designazione congiunta della Giunta Regionale e di Anci Umbria, uno su designazione diretta del Comune di Perugia ed uno su designazione diretta del Comune di Terni;

Il CdA è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

I componenti del CdA devono essere soggetti dotati di competenza ed esperienza trasversali nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili solamente per un altro mandato.

I Soci Fondatori provvedono a sostituire entro 30 giorni il componente del Consiglio di Amministrazione da loro nominato che venisse a mancare per dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso. Il consigliere sostituito resta in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità od almeno un Consigliere ne faccia richiesta scritta al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con un avviso di convocazione dal Presidente che lo invia con raccomandata a.r., con pec, o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione; l'avviso di convocazione contiene l'indicazione delle materie da trattare.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere attuata anche a mezzo di telegramma o telefax almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente riunito anche in assenza di convocazione, purché siano presenti tutti i membri che lo compongono ed il Revisore dei Conti e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In assenza di ragioni impeditive, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantiti: l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e la possibilità di poter visionare e ricevere la documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le cariche degli amministratori sono onorifiche, quindi gratuite.

Al Presidente possono essere erogati rimborsi spese qualora rappresenti la Fondazione in occasioni istituzionali.

I consiglieri assenti a tre sedute consecutive decadono automaticamente dalla carica.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione ove lo ritenga opportuno può invitare alle sue riunioni uno o più consulenti esterni.

Delle sedute del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario – nominato per ogni seduta del Consiglio dal Presidente - il relativo verbale che, da lui sottoscritto unitamente al Presidente, è inserito in apposito libro conservato presso la sede della Fondazione ove ogni membro dell'Organo Amministrativo e il Revisore dei Conti potrà prenderne liberamente visione.

Il Cda approva un regolamento che ne disciplina il funzionamento per gli aspetti non previsti nel presente statuto. Il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del CdA stesso.

Art. 14

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione nei limiti e nell'ambito delle linee, degli indirizzi e dei criteri fissati dall'Assemblea dei Soci Fondatori e dal presente Statuto.

Al Consiglio di Amministrazione compete l'attuazione del Piano Annuale delle Attività nell'ambito delle indicazioni e delle disponibilità economico-finanziarie contenute nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, in via meramente esemplificativa:

- a) entro il trenta novembre di ogni anno propone all'Assemblea dei Soci Fondatori il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il trenta aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il Piano Annuale delle Attività relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.
- I progetti di Bilancio preventivo e di Bilancio consuntivo, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono inviati ai Soci Fondatori prima di essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori.
- b) nomina il Direttore selezionato con procedura ad evidenza pubblica e ne determina il compenso;
- c) adotta il Piano Annuale delle Attività e approva la relazione gestionale del Direttore;
- d) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;
- e) delibera gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili nell'ambito della previsione di bilancio;
- f) delibera in merito all'adesione dei soci sostenitori;
- g) per i Soci Sostenitori non Enti Locali, stabilisce la quota minima di contributo annuale richiesta per l'ammissione e per la permanenza tra i Soci Sostenitori ;
- h) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- i) provvede alla scelta dei consulenti esterni .
- j) approva i regolamenti per la gestione e il funzionamento degli organi, del personale e dei servizi;
- k) si dota di un proprio regolamento di funzionamento anche in ordine alle funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente;
- l) determina la quantificazione monetaria dell'eventuale apporto non pecuniario di ANCI Umbria al fondo di gestione;
- m) provvede alla definizione della dotazione organica e ne determina il trattamento giuridico ed economico nel rispetto delle pertinenti disposizioni normative e della contrattazione collettiva nazionale;
- n) delibera l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro del personale;
- o) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito nonché relativamente ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, nell'ambito della previsione di bilancio;
- p) delibera le proposte di modifica del presente statuto da sottoporre ai Soci Fondatori.

Art. 15
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea dei Soci Fondatori, con le modalità previste all'art. 12 punto b), dura in carica quattro esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della sua carica e può essere rieletto solamente per un altro mandato; nomina inoltre un Segretario verbalizzante che potrà anche essere persona non facente parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha compiti di rappresentanza e controllo dell'operato dirigenziale, sovrintende l'attività amministrativa della Fondazione ed ha il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente deve preferibilmente avere esperienze nel campo amministrativo e conoscenze nei settori della cultura e in particolare dell'audiovisivo, deve inoltre godere di spessore e visibilità pubblica ed essere una persona legata al territorio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, la Conferenza dei Soci e l'Assemblea dei Soci Fondatori;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni che non siano di competenza del CDA o del Direttore;
- trasmette ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi iniziativa o attività della Fondazione;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che si renda necessario od anche soltanto opportuno per la vita e l'attività della Fondazione, sottoponendo il suo operato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva (convocata appositamente nel più breve tempo possibile) alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati;
- in occasione della presentazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, il Presidente o chi da lui delegato, illustra le linee strategiche e i risultati ottenuti alla Assemblea dei Soci Fondatori;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese e altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione.

Art. 16 (Direttore)

Il Direttore è selezionato, mediante procedura pubblica comparativa, tra soggetti di comprovata esperienza, preferibilmente in qualità di manager, nel settore audiovisivo.

Il primo bando per la nomina del Direttore viene fatta avvalendosi degli uffici regionali competenti.

Il Direttore compie ogni attività necessaria e utile per l'attuazione del Piano Annuale delle Attività nell'ambito delle indicazioni e disponibilità economico finanziarie contenute nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori e sotto la direzione del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore:

- entro il primo novembre di ogni anno predispone il Piano Annuale delle Attività dell'anno successivo e la relazione gestionale dell'anno precedente che verranno allegate rispettivamente al Bilancio preventivo e al Bilancio consuntivo per l'approvazione;
- può proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di consulenti esterni;
- predispone le bozze dei regolamenti per la gestione e il funzionamento degli organi, del personale e dei servizi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- elabora ed aggiorna il Piano per la dotazione organica, che comprende anche le retribuzioni ed i compensi dei dipendenti e dei collaboratori, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- dirige e coordina il personale e le attività della Fondazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione l'accensione di mutui e le aperture di credito nonché ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, nell'ambito della previsione di bilancio;
- collabora con il Consiglio di Amministrazione nell'individuazione delle scelte fondamentali e delle attività tese al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

Al Direttore possono essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione poteri di rappresentanza della Fondazione.

In caso di impedimento superiore ai sei mesi, le funzioni attribuite al Direttore vengono svolte dal Presidente, il quale provvede a convocare entro 30 giorni il Consiglio di Amministrazione affinché deliberi l'avvio della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del nuovo Direttore.

L'incarico di Direttore è retribuito e regolato da apposito contratto di lavoro esclusivo di tipo privatistico con scadenza quadriennale e può essere rinnovato.

Il compenso sarà parametrato a quello dei Dirigenti della Regione Umbria , fasce retributive B3/A1.

Il Direttore può essere rimosso dall'incarico con delibera del Consiglio di Amministrazione nei casi di inadempienza grave e reiterata agli obblighi derivanti dall'incarico e nei casi in cui si discosti in modo rilevante dagli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione o da quelli contenuti nel Piano annuale della attività.

Art. 17 (Incompatibilità)

Ferme le incompatibilità già esistenti e disciplinate dalla legge 39/2013 e dai regolamenti interni di ciascuno Socio Fondatore, le cariche di Presidente, di componente del Consiglio d'Amministrazione e di Direttore sono incompatibili con qualsiasi attività, incarico e interesse che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione.

Art. 18 (Revisore dei Conti)

Il Revisore dei Conti è organo monocratico iscritto all'Albo dei Revisori contabili di cui al D.Lgs. 88/1992.

Il Revisore dei Conti è nominato dall'assemblea dei Soci Fondatori.

Il Revisore:

- provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi;
- effettua verifiche di cassa.

Il Revisore redige regolare verbale delle operazioni svolte.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori a cui deve essere invitato.

Il Revisore dei Conti dura in carica quattro esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e può essere rieletto per un altro mandato. Il revisore percepisce un emolumento parametrato al compenso previsto per i comuni fino a 999 abitanti.

Art. 19 (Modifiche dello Statuto, Scioglimento della Fondazione e Devoluzione del Patrimonio)

Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione sono adottate con delibera approvata dalla maggioranza di almeno i 3/4 delle quote dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

Nel caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori che svolgano le attività di cui agli artt. 12 e ss delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Il Patrimonio che residuerà all'esito delle suddette attività verrà devoluto ad altra Fondazione o Associazione avente scopi analoghi, operante in Umbria.

Qualora sia impossibile individuare Fondazioni o Associazioni aventi scopi analoghi, il patrimonio restante verrà devoluto, in proporzione alle quote da ciascuno apportate al Fondo di Dotazione, ai Soci Fondatori di cui all'art. 3.

Art. 20
(Riconoscimento)

La Fondazione si impegna a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica .

Art. 21
(Foro competente)

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Perugia.

Art. 22
(Rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia, per quanto applicabili, alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 23
(Norma transitoria)

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo.